

STATUTO

PREFAZIONE

Lo spirito di carità e solidarietà è sempre stato un valore della Comunità Ostianese che si perde nei secoli. Già nei primi anni del secolo quindicesimo si hanno notizie della fondazione in Ostiano del "Pio Istituto Elemosiniere e Dotale" facente parte della Congregazione di Carità o Consorzio Poveri del Comune, costituito in seguito a lasciti e donazioni di benefattori.

Si conoscono alcuni nomi di benefattori risalenti al 1574 e primi anni del 1600 e successivi.

Il Pio Istituto Elemosiniere o Consorzio Poveri è da ritenersi una delle più antiche istituzioni che hanno caratterizzato la storia della comunità ostianese.

I vari legati sono stati gestiti da Pio Istituto elemosiniere detto Consorzio Poveri regolamentato da uno statuto approvato il 18/07/1865. Per lungo tempo l'Ente è stato poi gestito dal Comune di Ostiano come Ente Comunale Assistenza (ECA) ed in seguito assimilata alle IPAB.

Nell'anno 2002 con Decreto R.L. n. 1220 del 30/01/2002 si giunse alla fusione per incorporazione dell'IPAB Legato Viani nell'O.P. Consorzio poveri.

In seguito a quanto previsto dalla L.R. 13/02/2003 NR. 1 l'O.P. Consorzio Poveri viene trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata A.S.P. Tullo Bellomi in onore del benefattore Ostianese Avv. Tullo Bellomi che, dopo una vita esemplare di servizio, lasciò tutti i suoi beni immobili alle ex IPAB Asilo Scuola Materna ed alla Casa di Riposo di Ostiano.

Negli anni successivi alla trasformazione dell'Ex IPAB Consorzio Poveri in ASP Tullo Bellomi si sono riscontrate notevoli difficoltà e impossibilità a rispettare i parametri stabiliti dalla L.R. 1/2003 per le A.S.P. in considerazione del modesto bilancio dell'Ente stesso.

Con la L.R. 3/2008 all'ART. 26 è stata ripristinata la possibilità di trasformazione delle ASP di natura pubblica in Enti di diritto privato nel rispetto delle Tavole di Fondazione.

Con delibera nr. 19 dell'08/04/2009 il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Tullo Bellomi ha espresso parere negativo alla proposta del Comune di Ostiano di fusione tra l'ASP Tullo Bellomi e l'ASP Bruno Pari (Casa di riposo) di Ostiano a conferma della propria autonomia e testimonianza storica.

Con delibera Nr. 56 del 20/11/2009 il CDA dell'ASP Tullo Bellomi ha espresso la volontà di avviare la procedura di trasformazione dell'ASP stessa in fondazione con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro confermando nel nuovo statuto i servizi e gli scopi previsti dalle tavole di fondazione ai sensi dell'Art. 26, punto b) della L.R. 3/2008.

Con delibera nr 11 del 17/05/2011 il CDA ha approvato la trasformazione dell'ASP Tullo Bellomi in FONDAZIONE "BENEFATTORI OSTIANESI" EX CONSORZIO POVERI, in conformità di quanto previsto dall'ART. 26 della L.R. 13/02/2003, nr.1, modificato con L.R. 12/03/2008 NR. 3.

Con deliberazione del 19 marzo 2026 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assunzione della natura di Ente Filantropico.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Benefattori Ostianesi ex Consorzio Poveri Ente Filantropico", in seguito denominata in via abbreviata "Fondazione"

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ostiano, provincia di Cremona, in Via Matteotti, 84, e svolge la sua attività in detto Comune.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA

La Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato, e persegue in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 punto u) del D. Lgs 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di amministrazione

ART. 3 - SCOPI

Nel rispetto dei principi delle Tavole di Fondazione originarie e della volontà dei fondatori, già recepiti anche nello Statuto dell'ex ASP Tullo Bellomi, che hanno fatto nascere l'ex IPAB, la Fondazione persegue finalità di rilevanza sociale e socio assistenziale nonché di promozione del volontariato sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari residenti nel Comune di Ostiano. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi mediante l'organizzazione e la gestione delle seguenti unità d'offerta:

1. Concessione di aiuti economici o di beni di consumo e di prima necessità, a favore di persone o famiglie bisognose o indigenti.
2. Partecipazione all'organizzazione di servizi in favore di persone bisognose o in difficoltà con Enti e Associazioni.
3. Promozione del volontariato incentivando l'avvio di nuove iniziative di interesse sociale e di solidarietà sul territorio,

La Fondazione nell'adempimento dei propri scopi istituzionali si avvale della collaborazione dei SERVIZI SOCIALI del Comune e può cooperare con Enti pubblici o privati e Associazioni aventi analoghi scopi. I componenti degli organi amministrativi e loro parenti entro il terzo grado, o affini entro il secondo grado, non potranno beneficiare delle erogazioni di cui ai punti 1 e 2.

Con apposito regolamento, la fondazione determinerà le modalità di erogazione di denaro, beni e servizi anche di investimento a favore delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, da beni immobili.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

i redditi derivanti dal patrimonio

i proventi derivanti dalle attività istituzionale o dalle attività diverse

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente, a tal fine gli amministratori dovranno provvedere al mantenimento o incremento del patrimonio stesso.

Eventuali dismissioni di beni immobili dovranno essere finalizzate all'acquisto di altri beni o al miglioramento funzionale del patrimonio stesso per una maggiore efficienza dei servizi offerti.

Per l'eventuale cessione dei beni sottoposti a vincolo artistico-monumentale sarà necessaria l'approvazione dei 4/5 dei componenti del CDA nonché l'osservanza delle norme di legge in materia.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio
 - b) con contributi di persone fisiche o da Enti pubblici o privati;
 - c) con donazioni, oblazioni, lasciti non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) con i proventi delle raccolte fondi
 - e) con proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
- Diverse

ART. 6 - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione

- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- IL PRESIDENTE



- IL VICE-PRESIDENTE
- L'ORGANO DI CONTROLLO
- IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui:

nr. 4 nominati dal Sindaco del Comune di Ostiano,

nr. 1 in rappresentanza delle associazioni di volontariato a carattere sociale e culturale ufficialmente riconosciute, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato e operanti in Ostiano e gestite da organi direttivi locali.

Il Presidente uscente, entro trenta giorni dalla scadenza, chiede al Sindaco la nomina dei propri rappresentanti. Convoca i Presidenti delle Associazioni di Volontariato di cui al precedente comma per l'elezione del proprio rappresentante. In caso di parità verrà nominato il rappresentante dell'associazione con maggior numero di iscritti.

Il Presidente uscente, entro 10 giorni dall'ultima nomina, provvede all'insediamento del nuovo organo.

I componenti del CDA dovranno operare secondo scienza e coscienza per il raggiungimento degli scopi della Fondazione

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.LGS 117/2017, la nomina si configura come mera designazione, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. I Consiglieri possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri a maggioranza assoluta.

Gli incarichi degli amministratori sono gratuiti, salvo il rimborso di spese effettive sostenute.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' – DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che abbiano contratti o interessi o liti in atto con la Fondazione nonché chi sia nelle condizioni previste dall'ART. 2382 del Codice Civile.

Decadono dalla carica di membri del CDA coloro che non intervengono per tre sedute consecutive del CDA senza giustificato motivo.

La decadenza è pronunciata dal CDA.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, dopo la presa d'atto da parte del CDA il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente alla nomina affinché provveda alla nomina in surroga. Le dimissioni o decadenza di un consigliere acquistano efficacia dalla presa d'atto della surrogazione.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza del CDA.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del CDA comporteranno in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE

Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l'ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno 48 ore. Su richiesta di almeno 4 consiglieri il Presidente ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Le sedute consiliari non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamate ad intervenire persone invitate a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche del presente statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta, salvo quanto indicato all'art. 4.

ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il CDA ha competenza di assumere i seguenti atti fondamentali:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione scegliendoli fra i propri membri
- b) redige ed approva il Bilancio preventivo ed il Bilancio dell'esercizio, nonché eventualmente il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
- c) Approva lo Statuto della Fondazione e relative modifiche
- d) Approva l'inventario dei beni mobili ed immobili della Fondazione e sue variazioni
- e) Delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili
- f) Delibera l'istituzione di servizi e relative convenzioni nonché le relative tariffe
- g) Autorizza il Presidente a rappresentare in giudizio la Fondazione
- h) Delibera gli interventi previsti dall'ART. 3 per la realizzazione degli scopi dell'ente e in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione
- i) Nomina il Segretario della Fondazione e ne stabilisce il compenso
- j) Delibera lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio
- k) delibera in merito all'esercizio delle attività diverse.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta in giudizio previa autorizzazione del CDA nonché in ogni suo atto ed interesse di fronte a privati e pubbliche autorità.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne determina l'Ordine del Giorno cura l'effettiva esecuzione delle decisioni del CDA e vigila su tutte le attività dell'Ente.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il CDA gli delega ed in caso di emergenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del CDA salvo ratifica degli stessi nella prima riunione successiva.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal CDA al proprio interno e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare se l'organo di controllo sarà monocratico o collegiale.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve essere tenuto il Libro verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della

Provincia di Cremona. Spetta peraltro al Consiglio di Amministrazione decidere se far nominare la società il revisore o la società di revisione, o se la revisione sia affidata all'Organo di controllo (avendone i requisiti). Sia l'organo di controllo sia il revisore legale dei conti/società di revisione (se nominato) durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

ART. 14 - BILANCI E CONTABILITA'

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione deve tenere i Libri Contabili previsti dalla legge e redigere scritture cronologiche e sistematiche atte ad esprimere analiticità e trasparenza delle operazioni. Il CDA ha l'obbligo di approvare il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, dal quale risulti la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Fondazione.

Il Bilancio Consuntivo deve essere redatto secondo le modalità previste dall'art- 13 del D.Lgs 117/2017 e dalle altre norme in materia.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

ART. 15 - SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e le Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

